

XII COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“MONTI ERNICI”
VEROLI (FROSINONE)

STATUTO
DELLA
XII COMUNITA'
MONTANA

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n°16 del 6/7/2001)
(modificato con Deliberazione di Consiglio n° 3 del 27/01/2006)
(modificato con Deliberazione di Consiglio n° 4 del 9/03/2007)
(modificato con Decreto del Presidente-Commissario ad acta n°2 del 6/03/2009)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mauro Bussiglieri)

IL PRESIDENTE
(Achille Bellucci)

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI

Capo I - Comunità montana

Articolo 1 natura giuridica e ruolo

1. La comunità montana del Lazio “Monti Ernici”, è costituita tra i comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Boville Ernica, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli e Vico nel Lazio.
2. La comunità montana, quale unione di comuni montani, è ente locale sovracomunale; nell’ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, essa è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la repubblica.
3. La comunità montana promuove, attua e sostiene le politiche ambientali, sociali ed economiche favorendo uno sviluppo ecologico, armonico e sostenibile diretto alle persone, alle famiglie ed alle comunità presenti sul territorio, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri e con altri organismi, pubblici e privati, di interesse provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Articolo 2 Territorio e sede

1. La comunità montana ha un territorio definito dalla normativa regionale, qualunque variazione della delimitazione territoriale, ivi compreso l’inserimento o esclusione di uno o più comuni, diventa efficace a seguito di presa d’atto da parte dell’organo rappresentativo della comunità montana e si intende automaticamente recepita nello statuto.
2. La comunità montana ha la propria sede nel comune di Veroli.
3. Il consiglio comunitario, sulla base di adeguate motivazioni, può prevedere sedi operative distaccate.

Articolo 3 Finalità e obiettivi

La comunità montana, oltre alle finalità generali ad essa assegnate dalla normativa nazionale e regionale, si propone la valorizzazione umana, sociale ed economica del proprio territorio attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali e persegue i seguenti obiettivi:

- a) migliorare le condizioni ambientali per favorire, accogliere e sostenere la vita nel territorio montano;
- b) provvedere, tenuto conto della programmazione comunale, provinciale e regionale, alla pianificazione del territorio, delle attività, delle infrastrutture e dei servizi civili per realizzare la base di un adeguato sviluppo economico, finalizzata anche a favorire la residenzialità;
- c) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
- d) tutela e salvaguardia del territorio anche sotto il profilo idro-geologico, forestale e dell’inquinamento;
- e) recupero, conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, del patrimonio artistico, monumentale e dei centri storici;

XII COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “MONTI ERNICI”

- f) favorire la formazione culturale, professionale e scientifica della popolazione anche attraverso l'organizzazione, promozione e gestione di attività di formazione professionale e universitaria;
- g) promozione e gestione, in forma diretta, associata o in convenzione, di attività per la produzione di beni e servizi, per la trasformazione, per attività commerciali e turistiche, compatibili con il ruolo e le funzioni della comunità montana;
- h) valorizzazione dei prodotti tipici, dell'enogastronomia, della zootecnia e dell'agricoltura;
- i) realizzazione e gestione di sistemi idrici integrati;
- l) gestione di aree protette e parchi;
- m) promozione dello sviluppo sociale, economico e dell'occupazione;
- n) istituzione del Centro Informativo Monti Ernici (CIME);
- o) promozione, realizzazione, gestione e riconversione di sistemi per la produzione di energia da fonti naturali e rinnovabili;
- p) mantenere il collegamento con i propri emigrati anche mediante l'adesione ad Enti ed Associazioni specifici.

Articolo 4 Assetto funzionale

1. La comunità montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Rappresenta la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai comuni membri, dalla provincia e dalla regione e da altri soggetti pubblici.
3. E' titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.
4. Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

Articolo 5 Programmazione e cooperazione interistituzionale

1. La comunità montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.
2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Capo II - Segni distintivi

Articolo 6 Stemma e gonfalone

1. La comunità montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “XII Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici”.
2. La comunità montana è dotata di uno stemma conforme alla seguente descrizione: L'arme, in forma tradizionale, è sovrastata da cartiglio con medaglione centrale recante in gotico le iniziale C e M e sulle ali la dicitura “Monti Ernici”. Sopra e sotto all'arme gioco di nastri metallici con al centro e in alto elmo con cimiero in vari colori. L'arme è tagliata orizzontalmente al centro e nella metà superiore a sinistra riporta un dettaglio di mura poligonali megalitiche, mentre a destra scorcio di castello medioevale. Nella metà inferiore sono presenti: da sinistra a destra ciocia, cascatella di acqua, chiavi decussate, conca ciociarà; sullo sfondo linea di fastigio dei monti Ernici.

XII COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “MONTI ERNICI”

3. La comunità montana è dotata di un gonfalone conforme alla seguente descrizione: drappo di tessuto, in forma tradizionale, di colore azzurro, con al centro lo stemma della comunità montana nelle parti, sovrastante e sottostante lo stemma, sono presenti rispettivamente le scritte “XII COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO” e “MONTI ERNICI”.

Articolo 7
Albo pretorio

1. La comunità montana ha l'albo pretorio, ubicato presso la sede legale, per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti, avvisi e documenti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.
3. Il segretario generale della comunità montana è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente la certificazione di pubblicazione.
4. La comunità montana può pubblicare e diffondere, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti ed alle forniture.

TITOLO II
AUTONOMIA NORMATIVA

Capo I - Statuto

Articolo 8
Carattere e contenuto

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della comunità montana.
2. In particolare lo statuto disciplina:
 - a) l'articolazione, la composizione, le modalità di elezione e le attribuzioni degli organi politici;
 - b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) l'attività di programmazione;
 - d) le forme di collaborazione con i comuni associati ed altri soggetti pubblici e privati;
 - e) le modalità di gestione dei servizi;
 - f) le forme di partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano.

Articolo 9
Approvazione, proposte di modifica, modifiche

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunitario con le modalità previste dalla legge.
2. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dalla giunta esecutiva o da un terzo dei consiglieri comunitari assegnati.
3. Le proposte di modifica e di integrazione, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del consiglio comunitario entro 90 giorni dalla presentazione.
4. Le modifiche al presente statuto sono apportate con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

Capo II - Regolamenti

Articolo 10
Caratteri e materie

La comunità montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

Articolo 11

Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio comunitario che lo esercita su iniziativa della giunta esecutiva o di un quinto dei consiglieri comunitari in carica.
2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta del consiglio comunitario.
3. I regolamenti sono affissi all'albo pretorio della comunità montana ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
4. Per le modifiche dei regolamenti, da formularsi in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

TITOLO III

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - Organi politici

Sezione I - Articolazione degli organi

Articolo 12

Definizione degli organi

Gli organi della comunità montana sono il consiglio comunitario, il presidente e la giunta esecutiva.

Sezione II - Consiglio comunitario

Articolo 13

Composizione, durata, elezione, scioglimento

1. Il consiglio comunitario della comunità montana è composto da un numero massimo di 3 rappresentanti per ognuno dei comuni facenti parte della comunità montana secondo la normativa vigente e dura in carica cinque anni a partire dalla data di insediamento.
2. Per l'insediamento del consiglio comunitario è necessario che almeno i quattro quinti dei comuni membri abbiano nominato i propri rappresentanti.
3. Alla scadenza del mandato del consiglio comunitario di cui al precedente comma 1, previa verifica del permanere dei requisiti di eleggibilità e compatibilità si procede alla conferma dei poteri dei singoli consiglieri che equivale al reinsediamento degli organi della comunità montana.
4. Il consiglio comunitario è costituito esclusivamente da sindaci o consiglieri comunali, pur se assessori, nominati dai rispettivi consigli comunali.
5. Ogni comune nomina i propri rappresentanti con un'unica elezione effettuata a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato espresso attraverso l'indicazione sulla scheda di un solo nominativo. Sono proclamati eletti gli amministratori che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.
6. Ogni consiglio provvede, entro e non oltre 45 giorni dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti che restano in carica fino alla scadenza del consiglio comunitario. Provvede altresì alla nomina dei rappresentanti in sostituzione di quelli deceduti, dimessisi, impediti permanentemente, rimossi o che hanno perso la qualità di amministratori di comune membro.

XII COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “MONTI ERNICI”

7. Il consiglio comunitario, in caso di scioglimento, nella sua prima riunione è convocato dal presidente uscente che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e la nomina del presidente e delle giunta esecutiva, ed è presieduto dal consigliere più anziano d'età.
8. Ogni consigliere designato entra in carica al momento della sua convalida da parte del consiglio comunitario ed esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del successore.
9. Le dimissioni da consigliere sono irrevocabili e vanno presentate al protocollo della comunità montana. Il consigliere resta comunque in carica fino alla sua sostituzione.
10. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere della comunità montana, il relativo consiglio comunale provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.
11. Il consigliere della comunità montana che sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere comunitario sostituito.
12. In caso di scioglimento di un consiglio comunale il comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri già nominati fino alla loro sostituzione.
13. Il consigliere comunitario decade dalla carica se non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. La decadenza, pronunciata dal consiglio comunitario, viene comunicata all'interessato ed al comune di appartenenza.
14. Il consiglio comunitario si scioglie con le modalità previste dalla normativa sugli enti locali in quanto compatibile.

Articolo 14 Sedute

1. Le sedute si tengono, di norma, presso la sede della comunità montana, salvo diversa indicazione citata nell'avviso di convocazione, comunque nell'ambito del territorio della comunità montana.
2. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.
3. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
4. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il consiglio comunitario può deliberare, a maggioranza dei consiglieri presenti, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

Articolo 15 Convocazione

1. La convocazione del consiglio comunitario è disposta dal presidente con avviso scritto, da spedire con raccomandata, telegramma o altre forme di recapito documentabili, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta, contenente il luogo, la data, l'ora d'inizio della seduta e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In casi di urgenza, i termini sono ridotti a 24 ore.
2. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del consiglio comunitario in giorni successivi anche non consecutivi, nonché l'avviso di seconda convocazione.
3. Il presidente riunisce il consiglio comunitario entro 30 giorni:
 - a) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
 - b) su richiesta del revisore dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione;
4. L'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio presso la sede della comunità montana contemporaneamente all'invio ai consiglieri.

**Articolo 16
Presidenza**

1. Il consiglio comunitario è presieduto dal presidente della comunità montana che è investito del potere di mantenere l'ordine, assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
In alternativa il Consiglio Comunitario può essere presieduto dal Presidente del Consiglio appositamente eletto.
Le modalità di elezione e le funzioni sono demandate al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunitario.
2. Il presidente:
 - a) attiva l'istruttoria delle proposte di deliberazione;
 - b) programma le adunanze del consiglio comunitario e ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. Il presidente esercita le sue funzioni fino alla sua sostituzione.

**Articolo 17
Votazioni**

1. Le votazioni avvengono, di norma, per scrutinio palese, ivi comprese quelle per l'approvazione di un documento programmatico contenente la lista dei candidati a presidente e assessore.
2. Le altre votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto ivi comprese quelle per la elezione o revoca dei singoli assessori.
3. Le votazioni avvengono con l'assistenza ed il controllo di due consiglieri, di norma, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal presidente ad inizio di seduta.
4. Le delibere sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.

**Articolo 18
Ruolo**

1. Il consiglio comunitario quale organo di rappresentanza dei comuni membri determina l'indirizzo politico attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.
2. Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale, la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.

**Articolo 19
Competenza**

1. Il consiglio comunitario esercita le competenze previste dalla legge e in particolar modo le seguenti:
 - a) statuto e regolamenti;
 - b) piani e programmi strategici;
 - c) bilancio di previsione e relativi allegati;
 - d) rendiconto della gestione;
 - e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri enti;
 - f) accettazione di funzioni delegate dai comuni membri e dalla provincia, dalla regione e da altri soggetti pubblici;
 - g) atti di indirizzo per l'esercizio associato presso la comunità montana di funzioni delegate dalla regione ai comuni membri;

- h) contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal consiglio comunitario ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) tutti gli atti che la legge gli attribuisce.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, fatta eccezione per le variazioni di bilancio e del piano annuale e pluriennale delle opere pubbliche e per gli altri casi previsti dai regolamenti

Articolo 20 **Regolamento per il funzionamento del consiglio comunitario**

1. Il consiglio comunitario adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.
2. Il regolamento disciplina altresì le commissioni consiliari e la loro composizione, l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri e la composizione dei gruppi.
3. Il consigliere, purché abbia dichiarato di appartenere ad un partito politico presente in Parlamento o nel Consiglio della Regione Lazio, pur essendo l'unico rappresentante, può costituirsi in gruppo consiliare; in caso contrario sono necessari almeno due consiglieri per la costituzione di un gruppo.

Sezione III - Giunta esecutiva

Articolo 21 **Composizione, durata, ed elezione**

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente **e da un numero massimo di assessori pari a quanto previsto dalle norme vigenti**. Il presidente nomina tra gli assessori un vicepresidente.
2. La durata del mandato della giunta esecutiva è pari a quello del consiglio comunitario.
3. L'elezione della giunta esecutiva è effettuata a scrutinio palese e per appello nominale e avviene con l'approvazione di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente e assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di presidente.
4. Il consiglio comunitario si riunisce entro 30 giorni computati dalla sua ricostituzione e la convalida degli eletti, ovvero dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni della giunta esecutiva, dalla data di presentazione delle stesse e procede all'elezione in prima convocazione a maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta.
5. Qualora l'elezione non avvenisse nella seduta di prima convocazione, ne sarà convocata una nuova entro i successivi 15 giorni prevedendo, in tal caso, anche la seduta di seconda convocazione. In seconda convocazione, per l'elezione della giunta esecutiva è sufficiente la maggioranza relativa dei voti. Se anche in tale seduta non sia stato possibile procedere alla elezione della giunta esecutiva, i consiglieri decadono ed i comuni membri debbono procedere nuovamente alla nomina dei propri rappresentanti entro 45 giorni.
6. La vacanza permanente della carica di presidente o di oltre la metà dei restanti componenti della giunta esecutiva comporta la decadenza della giunta esecutiva stessa.
7. La vacanza dalle cariche di cui al comma precedente si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.
8. Le dimissioni presentate dai componenti della giunta esecutiva alla segreteria generale, sono irrevocabili.

9. La giunta esecutiva riferisce annualmente al consiglio comunitario sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
10. Il presidente e gli assessori esercitano le funzioni fino all'insediamento dei successori, fatto salvo il caso in cui perdono la qualifica di consigliere comunitario.
11. Decadono dalla carica il presidente o gli assessori, che non intervengono a tre sedute di giunta esecutiva consecutive senza giustificato motivo. La giunta esecutiva pronuncia la decadenza e la comunica all'interessato.

Articolo 22 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto contrario del consiglio comunitario ad una proposta del presidente o della giunta esecutiva, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il presidente e la giunta esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Essa va messa a votazione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Articolo 23 **Revoca ed elezione di singoli assessori**

1. Il consiglio comunitario può revocare, su proposta motivata del presidente o di almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, i singoli assessori. Alla revoca si provvede con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il consiglio comunitario può provvedere alla sostituzione dei singoli componenti della giunta esecutiva deceduti, dimissionari, revocati o cessati ovvero può eleggere nuovi singoli assessori fino al raggiungimento del numero massimo dei componenti di cui al precedente articolo 21.

Articolo 24 **Ruolo**

1. La giunta esecutiva è l'organo di governo della comunità montana.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità e della visione d'insieme ispirandosi alle linee programmatiche della comunità montana nell'interesse dei comuni membri.
3. è data facoltà ad ogni membro della giunta esecutiva di far verbalizzare il proprio dissenso in merito alla proposta di deliberazione.
4. La giunta esecutiva è convocata e presieduta dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle proposte di deliberazione presentate dai singoli assessori.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta esecutiva stessa con apposito atto deliberativo.
6. La giunta esecutiva si riunisce in sedute non pubbliche e delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
7. Alla giunta esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio comunitario, del presidente, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
8. La giunta esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti ed i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto. Adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.

Articolo 25
Presidente

1. Il presidente è il capo dell'esecutivo della comunità montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.
2. In particolare il presidente:
 - a) ha la rappresentanza della comunità montana;
 - b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica;
 - c) coordina l'attività della giunta esecutiva;
 - d) impartisce direttive al segretario generale-direttore, responsabili dei servizi o funzionari apicali, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
 - f) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della comunità montana;
 - g) compie gli atti conservativi dei diritti della comunità montana;
 - h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni le società di capitali ed altri organismi appartenenti o collegati alla comunità montana;
 - i) procede alla nomina del Vice-presidente da scegliersi tra gli assessori e ne dà comunicazione al consiglio comunitario nella prima seduta utile;
 - l) convoca e presiede il consiglio comunitario.
3. Il distintivo del Presidente è la fascia di colore verde, con nodo tricolore, recante lo stemma della Repubblica e della XII Comunità Montana del Lazio, da portarsi a tracolla.

Articolo 26
Vicepresidente

1. Il vicepresidente è l'assessore designato dal presidente a ricoprire tale carica.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dall'assessore più anziano di età.

Capo II - Tecnostrutture

Articoli 27
Principi organizzativi

1. La comunità montana ha un segretario generale che, salvo lo status quo, può essere:
 - a) dipendente di ruolo dell'ente;
 - b) proveniente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
 - c) il posto può essere anche consorziato con altre comunità montane limitrofe.
2. La comunità montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) creazione in collaborazione coi comuni membri di poli di servizio specializzati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi, e dell'approvvigionamento delle risorse;
 - b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

- c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
3. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:
- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il segretario generale;
 - d) il direttore ed il personale dirigenziale;
 - e) i responsabili dei servizi;
 - f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - g) i casi di incompatibilità;
 - h) gli organi collegiali;
 - i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Articolo 28

Rapporti tra organi politici e dirigenza

1. Gli organi politici della comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della comunità montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Articolo 29

Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni

1. Spetta alla comunità montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni.
2. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni, la comunità montana istituisce, eventualmente con il contributo finanziario e la collaborazione dei comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

Articolo 30

Segretario generale

1. Il segretario generale ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio comunitario e della giunta esecutiva, fornendo assistenza e curando la verbalizzazione.

3. Se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la comunità montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.
4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del segretario generale, un funzionario designato nelle forme previste dal regolamento, può essere incaricato di specifiche funzioni vicarie.

Articolo 31

Responsabili dei servizi, incarichi di direttore, dirigenza e di alta specializzazione

1. Ciascun servizio è affidato, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ad un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento stesso.
2. La giunta esecutiva, per giustificati motivi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di un direttore o di personale dirigenziale e di alta specializzazione. Per detto personale si può avvalere sia di personale esterno che interno. In alternativa all'assunzione a tempo determinato può essere utilizzato il ricorso a prestazione professionale esterna.

Capo III - Atti amministrativi

Articolo 32

Forma degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi del consiglio comunitario e della giunta esecutiva sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.
2. Gli atti amministrativi del presidente, del segretario, dei dirigenti e dei funzionari, sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.
3. Alle deliberazioni, ai decreti presidenziali ed alle determinazioni, si applicano le norme di legge vigenti.
4. Le determinazioni, distinte per singoli uffici, sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico.

Capo IV - Organo di revisione

Articolo 33

Revisore

La revisione economico-finanziaria, disciplinata dalla normativa statale, è affidata ad un solo revisore secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.

TITOLO IV

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I - Programmazione e cooperazione

Articolo 34

Obiettivi delle programmazione e della cooperazione

XII COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “MONTI ERNICI”

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nel presente statuto, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.
2. Tale modalità esplicativa dell'azione della comunità montana è mirata a :
 - a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
 - b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
 - c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
 - d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
 - e) armonizzare l'azione della comunità montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti non soltanto sul territorio di competenza;
 - f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
 - g) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative, in particolare:
 - la cooperazione coi comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
 - la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati;
 - il comune membro è tenuto ad esprimere pareri ed autorizzazioni per progetti promossi dalla comunità montana che interessano il territorio comunale, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 35 **Documenti programmatici**

Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell'ordinamento contabile la comunità montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- b) il piano dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata;
- c) i piani annuali e pluriennali delle opere pubbliche;
- d) piani programmatici ritenuti utili e funzionali al perseguimento di specifiche finalità.

Articolo 36 **Piano pluriennale di sviluppo socio-economico**

La comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dalla legge tenendo conto delle indicazioni programmatiche dei vari livelli di governo riguardanti il territorio.

Articolo 37 **Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata**

1. la comunità montana adotta il piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.

XII COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “MONTI ERNICI”

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la comunità montana effettua una ricognizione dei servizi dei comuni membri per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.
3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la comunità montana promuove di concerto coi comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Capo II - Servizi pubblici e forme associative

**Articolo 38
Forme di gestione**

1. La comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
2. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
3. La comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
 - c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
 - e) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
 - f) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - g) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

**Articolo 39
Collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati**

La comunità montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici e privati, per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Capo III – Patrimonio e norme finanziarie

**Articolo 40
Patrimonio**

1. La comunità montana può dotarsi di un proprio patrimonio al quale si applicano le stesse norme valide per lo Stato e per gli altri enti locali;
2. la gestione del patrimonio sarà disciplinata da apposito regolamento.

**Articolo 41
Entrate**

1. La comunità montana può disporre di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato sia da altri enti e organismi pubblici e privati e di ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.
2. La comunità montana può disporre anche di un contributo annuale per spese di gestione da parte dei comuni membri.

**TITOLO V
DIRITTI DEI CITTADINI**

**Articolo 42
Diritti**

1. La comunità montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.
2. a ciascun cittadino è riconosciuto il diritto di promuovere istanze, petizioni e proposte nei modi e nelle forme disciplinati da apposito regolamento.

**TITOLO V I
DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 43
Entrata in vigore**

1. Il presente statuto è affisso all'albo pretorio della comunità montana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Inoltre, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

**Articolo 44
Disposizioni diverse**

1. L'entrata in vigore del presente statuto abroga le precedenti versioni; mentre resta salva la continuità naturale della XII comunità montana.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi, statali e regionali, che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, delle province e delle comunità montane, abroga, per quanto possibile, le norme statutarie con esse incompatibili.
3. ***Ai sensi della L.R. n° 20 del 2/12/2008 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° T0035 del 13/02/2009, la Giunta Comunitaria composta da n° 4 Assessori viene eletta sulla base di un documento sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, presentato all'esame del Consiglio almeno 48 ore prima della seduta Consiliare, contenente la lista dei candidati, in cui può essere ammessa anche la rotazione. Tale documento è sottoposto all'esame del Consiglio e viene approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nel caso in cui il Consiglio Comunitario non provveda alla elezione dei n. 4 Assessori, il Presidente della XII Comunità Montana provvederà alla nomina degli stessi entro 20 gg. dalla data della seduta consiliare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
Fino al riordino delle Comunità Montane di cui alla L.R. n.20/08, il Presidente può revocare o nominare uno o più assessori, dandone comunicazione al primo consiglio utile.
Il comma 6 dell'art. 21 del vigente Statuto Comunitario, non si applica sino al riordino delle Comunità Montane di cui alla L.R. n. 20/08.
Gli Organi della XII Comunità Montana, ai fini del buon andamento della P.A. e data la particolare fase di transizione, rimangono in carica sino al riordino delle***

XII COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “MONTI ERNICI”

Comunità Montane previsto dall'art. 8 della L.R. n. 20/08, salvo quanto previsto nel presente comma.